

# **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'AREA DI SGAMBAMENTO PER CANI DEL COMUNE DI MONTEGALDA**

## **Art. 1 - OGGETTO**

Con il presente Regolamento il Comune di Montegalda intende disciplinare l'utilizzo dell'area di sgambamento cani istituita sul proprio territorio, impartendo disposizioni atte a garantire la sicurezza degli utenti e dei cani.

## **Art. 2 - DEFINIZIONI**

- a) Area di sgambamento per cani (in seguito, per brevità, 'Area'): area verde comunale debitamente recintata e servita, all'interno della quale i cani possono essere lasciati liberi dal guinzaglio e privi di museruola indicata da apposita segnaletica;
- b) Proprietario/Conduttore: persona fisica che, a qualsivoglia titolo, abbia in custodia e conduca uno o più cani iscritti all'Anagrafe Canina Regionale previa applicazione di microchip ('Legge-quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo 14 agosto 1991, n. 281'; Ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali) e debitamente vaccinati. Persona fisica in capo alla quale si pongono, in caso di accesso all'Area, tutte le responsabilità civili e penali del comportamento del cane/dei cani in affidamento anche temporaneo.

## **Art. 3 - PRINCIPI GENERALI**

Il proprietario/conduttore che intenda accedere all'Area deve:

- a) aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento pubblicato sul sito istituzionale del Comune, accettarle incondizionatamente e rispettarle;
- b) sapere che l'Area è istituita al fine di tutelare e accrescere il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi verdi, ampi, riservati e opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico;
- c) pervenire all'ingresso dell'Area munito di museruola/museruole e con il cane/con i cani tenuto/tenuti al guinzaglio la cui lunghezza massima è prescritta dalle norme vigenti in mt. 1,50 (in caso di guinzaglio allungabile, questo dovrà essere bloccato per raggiungere la stessa misura);
- d) seguire, all'interno dell'Area, una linea di condotta improntata al buon senso e al massimo rispetto degli animali e delle persone ed essere consapevole di trovarsi in un luogo che è anche opportunità per tutti, cani e utenti, di socializzazione e di educazione alla convivenza;
- e) tener conto del fatto che i cani, all'interno dell'Area, sono liberi di muoversi senza guinzaglio e senza museruola e, di conseguenza, la sorveglianza continua e la tempestività nell'intervenire diventano essenziali per impedire che arrechino nocimento alcuno;
- f) essere consapevole del fatto che risponderà, sia civilmente che penalmente, dei danni e/o delle lesioni prodotti dal proprio cane/dai propri cani a persone, animali e cose, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni qualsivoglia responsabilità;

g) segnalare tempestivamente al Comune e al Gestore dell'Area linee di condotta all'interno dell'Area e/o utilizzi della stessa da parte di altri utenti, non conformi alle disposizioni contenute nel presente

#### **Art. 4- OBBLIGHI DEGLI UTENTI**

a) Per ragioni di sicurezza, l'accesso all'Area è riservato esclusivamente ai proprietari/conducenti e ai loro cani.

b) I minori di anni 18 possono accedere all'Area esclusivamente accompagnati dai genitori e soltanto nel caso in cui, al suo interno, non vi siano altri cani.

c) Ai proprietari/conducenti è fatto obbligo di accedere all'Area muniti di valido documento d'identità e della Scheda attestante l'iscrizione del proprio cane/dei propri cani all'Anagrafe Canina Regionale e di esibirli a richiesta dell'Autorità competente.

d) Ai proprietari/conducenti in possesso del patentino di cui all'art. 1, co. 5, dell'Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, è fatto obbligo di esserne muniti e di esibirlo a richiesta dell'Autorità competente.

e) I proprietari/conducenti devono consentire agli addetti alla vigilanza e/o ai gestori dell'area, di verificare se il loro cane/i loro cani sia dotato/siano dotati di microchip.

f) Ai proprietari/conducenti è fatto obbligo di accedere all'Area muniti dei sacchetti impermeabili per le deiezioni animali che andranno raccolte e introdotte negli appositi contenitori presenti all'interno dell'Area stessa.

g) Ai proprietari/conducenti è fatto obbligo, in entrata e in uscita dall'Area, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli interni ed esterni all'Area stessa.

h) Ai proprietari/conducenti è fatto obbligo di vigilare costantemente sul proprio cane/sui propri cani/, al fine di evitare che possa/possano arrecare danno alle persone, ai propri simili e all'Area nella sua interezza (piante, strutture, attrezzature, dotazioni varie).

i) Per scongiurare conflitti non gestibili in sicurezza ed evitare che venga meno la funzione stessa dell'Area, ciascun proprietario/conducente ha l'obbligo di valutare, in base agli altri cani già presenti al suo interno, l'opportunità di accedervi e permanervi con il proprio/con i propri. Dovrà, quindi, prestare particolare attenzione al sesso, alla taglia, al carattere e alle tendenze comportamentali degli altri cani, per stabilire se vi sia compatibilità e, quindi, reale possibilità di serena convivenza, avendo ben presente di essere, in ogni circostanza, pienamente responsabile del benessere e della condotta del proprio cane/dei propri cani.

l) I cani con problemi comportamentali, per poter accedere all'Area e permanervi, devono indossare la museruola ed essere tenuti al guinzaglio.

m) Il proprietario/conducente di cane maschio particolarmente eccitabile che molesti ripetutamente altri cani con effusioni che non si limitano agli approcci iniziali, è tenuto ad abbandonare l'area o a tenere costantemente al guinzaglio il proprio cane, vigilando su di esso.

n) Il proprietario/conducente è responsabile civilmente e penalmente del comportamento del proprio cane nei confronti degli altri cani presenti nella medesima area. Costui è tenuto a porre in essere ogni

cautela volta ad evitare, considerata l'indole del proprio cane e le circostanze concrete (esempio particolare l'affollamento dell'area, eccetera), ogni occasione di molestie o difficoltà di convivenza, ivi incluso l'allontanamento dall'area ove la presenza risulti incompatibile con quella di altri cani per mole, sesso e indole.

#### **ART. 5 - DIVIETI E PERMESSI**

- a) E' vietato fumare all'interno dell'Area.
- b) E' consentito l'uso della sigaretta elettronica.
- c) E' vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose.
- d) E' vietato l'accesso ai cani privi di protezione antiparassitaria (acari, pulci, zecche).
- e) E' vietato l'accesso ai cani femmina per l'intera durata del ciclo estrale (proestro ed estro), comunemente definito con il termine di 'calore', per evitare conflitti tra maschi.
- f) E' vietato l'accesso ai cani che hanno morso e/o aggredito e sono stati, quindi, inseriti nel Registro dei Servizi Veterinari di cui all'art. 3, commi 2 e 3, dell'Ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.
- g) E' vietato somministrare cibo e 'premietti' ai cani all'interno dell'Area, al fine di evitare fenomeni di competizione tra di loro.
- h) E' vietato introdurre e consumare, all'interno dell'Area, generi alimentari di qualsiasi tipo.
- i) E' vietato gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo.
- l) E' vietato introdurre nell'Area i veicoli di cui all'art. 47 del Codice della Strada, nonché biciclette per bambini, acceleratori di andatura, pattini e similari.
- m) E' consentito l'accesso ai soli veicoli autorizzati.
- n) E' vietato introdurre nell'Area qualsiasi oggetto o elemento di arredo non autorizzato.
- o) E' vietato giocare a palla e fare giochi di riporto che, nei casi in cui i cani non siano perfettamente educati, possono trasformarsi in vere e proprie gare e alimentare la loro competitività fino a renderli aggressivi.
- p) E', altresì, vietata la creazione di situazioni che possano essere fonte di eccitazione per i cani fino al punto di renderli aggressivi. A titolo esemplificativo: coccolare insistentemente un altro cane può indurre gelosia nel proprio/nei propri; giocare a farsi attaccare da un altro cane può causare la reazione del proprio/dei propri con conseguenze imprevedibili data la natura del luogo.
- q) E' vietato svolgere, all'interno dell'Area, attività di addestramento e insegnamento dell'obbedienza e ciò al fine di consentirne la totale fruizione.
- r) E' consentita la creazione di giochi che non alimentino la competitività e l'aggressività dei cani.

#### **ART. 6 - ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI**

- a) L'attività di vigilanza sull'utilizzo dell'Area è esercitata dalla Polizia Locale.

b) Ai sensi dell'art. 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 'Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e della Legge 24 novembre 1981, n. 689,'Modifiche al sistema penale', Capo I, per le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, se non punite più severamente in conformità di altre norme di legge, fatte salve, in ogni caso, le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione pecuniaria di Euro 100,00.

c) Le violazioni sono accertate secondo quanto disposto dalle norme che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

#### **ART. 7 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore al quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.